

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Sospensione adempimenti tributari.

ABSTRACT

Il Decreto con le misure economiche per fronteggiare l'emergenza Covid-19 è stato approvato dal Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. Si tratta del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*". Il Decreto ha sospeso:

- i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
- gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte;
- i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

- dell'attività svolta;
 - dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
 - dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.
-

1. Differimento per tutti dei versamenti dal 16/03/2020 al 20/03/2020 (art. 60).

Il Decreto dispone il differimento al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria¹.

La proroga al 20/03/2020, dunque riguarda, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;

¹ Si rimanda all'e-mail inviata ai clienti il 16 marzo 2020.

- il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Con specifico riferimento al versamento del saldo IVA relativo al 2019, si evidenzia che è comunque possibile differirlo entro:

- il 30/06/2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20/03/2020;
- il 30/07/2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

2. Differimento per tutti degli altri adempimenti tributari (art. 62).

È previsto che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato siano sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020”.

In virtù di ciò, per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia è disciplinata la sospensione degli adempimenti tributari, eccetto i versamenti, che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Tali adempimenti potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazioni di alcuna sanzione.

D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Nella tabella seguente si riepilogano le nuove scadenze.

ADEMPIMENTO	SCADENZA PRE-DECRETO	SCADENZA DECRETO SALVA ITALIA
Dichiarazione Iva	30 aprile	30 giugno
Liquidazione periodica Iva del 1° trimestre 2020	31 maggio	30 giugno
Dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)	31 marzo	30 giugno
Esterometro trimestrale	30 aprile	30 giugno
Elenchi Intrastat	25 marzo – 27 aprile	30 giugno
Dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti	30 aprile	30 giugno

D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Nel nuovo calendario fiscale rimangono invariati:

- il nuovo termine di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, come modificato dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- i termini degli adempimenti legati alla dichiarazione precompilata, come ad esempio l'invio della Certificazione Unica, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE e certificazioni in forma libera).

Di seguito il calendario delle scadenze relative alla dichiarazione precompilata.

ADEMPIMENTO	SCADENZA PRE-DECRETO	SCADENZA DECRETO SALVA ITALIA
Trasmissione telematica delle C.U. all'Agenzia delle Entrate	7 marzo	31 marzo
Consegna C.U. ai percipienti	31 marzo	31 marzo
Comunicazione dati di spesa ai fini della precompilata	28 febbraio	31 marzo
Pubblicazione della dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia delle Entrate	15 aprile	5 maggio
Conguagli in busta paga	Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati).	Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4.
Termine presentazione del 730 precompilato/ordinario	23 luglio	30 settembre

3. Differimento per i soggetti maggiormente colpiti (art. 61).

L'articolo 8 del D.L. 02/03/2020, n. 9, aveva disposto la sospensione, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dal 02/03/2020 al 30/04/2020, dei termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria².

L'articolo 61 del Decreto ha esteso tale sospensione a ulteriori categorie di soggetti ed ha altresì sospeso i termini dei versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020 (saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio 2020).

I nuovi beneficiari sono i seguenti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

² In relazione alla sospensione disposta dall'art. 8 del D.L. 0203/2020, n. 9, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, l'INPS ha affermato (circ. 12/03/2020, n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze. Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all'estensione della sospensione disposta dall'art. 61 del Decreto.

- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- l) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- p) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31/05/2020;
- con rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30/06/2020 o il 30/07/2020, applicando le previste maggiorazioni.

4. Differimento per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro (art. 62).

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro³ nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17/03/2020 (2019, per i soggetti "solari"), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria⁴.

Ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del Decreto, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 31/05/2020;
- con rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30/06/2020 o il 30/07/2020, applicando le previste maggiorazioni.

5. Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (art. 62, comma 7).

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta

³ Chi non svolge una delle attività indicate nel Decreto nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20 marzo 2020, salvo non rientrino nelle proroghe previste dall'art. 62, commi 3 e 4, del Decreto, per i soggetti residenti o con sede operativa nei territori maggiormente colpiti.

⁴ Si rimanda alla nota n. 2.

precedente a quello in corso al 17/03/2020 (2019, per i soggetti “solari”), è previsto che i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 (data di entrata in vigore del Decreto) e il 31/03/2020 non siano assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione entro il 31/05/2020;
- con rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

6. Sospensione per il pagamento di atti impositivi (art. 67).

L’articolo 67 del Decreto dispone la sospensione, a favore degli uffici degli enti impositori, dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020:

- dei termini relativi alle attività di liquidazione (ad esclusione, secondo quanto precisato nella Relazione illustrativa, dell’attività di liquidazione delle imposte e di controllo formale), di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso;
- dei termini per la risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa, alle istanze di interpello di cui all’articolo 11, della L. 27 luglio 2000, n. 212;
- dei termini per la risposta alla domanda di accesso e alla conseguente istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo, di cui all’articolo 6, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128;
- dei termini per la risposta all’istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’articolo 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147;
- dei termini correlati all’istanza per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, di cui all’articolo 1-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;

- dei termini correlati all'istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale, di cui all'articolo 31-ter, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600;
- dei termini correlati alle rettifiche in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale, di cui all'articolo 31-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- dei termini relativi al regime opzionale di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali (c.d. patent box), di cui all'articolo 1, commi 37-43, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

I predetti termini, compresi quelli per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra citate, riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica di cui al paragrafo precedente è consentita esclusivamente per via telematica.

L'articolo 68 del Decreto dispone, per alcune tipologie di atti impositivi, la sospensione dei termini di versamento.

6.1. Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e, dal 1° gennaio 2020, anche in materia di tributi locali.

Non è prevista alcuna sospensione dei termini di versamento delle rate da dilazione, che, di norma, il contribuente richiede all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti devono essere eseguiti entro la fine del mese successivo al termine di sospensione (30/06/2020).

Si attendono maggiori chiarimenti in merito alle rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo e alle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza (a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo).

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento (cfr.paragrafo 6.2).

6.2. Cartelle di pagamento.

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.

Inoltre, non sono inclusi nella sospensione i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.

I versamenti devono essere eseguiti entro la fine del mese successivo al termine di sospensione (30/06/2020).

6.3. Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti.

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28/02/2020 è differito al 31/05/2020.

Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31/03/2020 è differito al 31/05/2020.

6.4. Avvisi bonari.

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione non fruiscono di alcuna sospensione.

7. Menzione per la rinuncia alle sospensioni (art. 71).

Coloro che rinunceranno volontariamente alle sospensioni previste dal Decreto possono chiedere che venga data comunicazione di tale decisione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ritrarne un vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

* * *

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 19 marzo 2020

D&B TAX Accounting S.r.l. STP

* * *

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Circolare hanno carattere divulgativo e non esprimono un parere professionale.

Esse non sono pertanto sufficienti per adottare decisioni operative o per assumere impegni di qualsiasi natura.

La proprietà è di D&B TAX ACCOUNTING S.R.L. STP

Per ulteriori approfondimenti potete contattare i professionisti di riferimento:

Dott.ssa Stefania Barsalini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott.ssa Elisabetta Lucchini – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Emanuele Tommasi – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Floriano Mascolo – Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Matteo Bugli – Dottore in Giurisprudenza

Dott. Pierpaolo Vodola – Dottore Commercialista